

**Legislatura 15° - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 85 del
30/05/2007**

IN SEDE REFERENTE

(1525) Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti)

(282) VALPIANA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

(489) CAFORIO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **GIAMBRONE** (*Misto-IdV*), il quale ritiene che l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia attribuisca lo stesso valore legale a titoli di studio conseguiti in base a percorsi formativi radicalmente diversi. Precisa infatti che per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, mentre ciò non è contemplato nel corso di laurea in scienze motorie.

Sottolinea inoltre che il principio di equipollenza è in palese contrasto sia con le norme comunitarie in ordine alla formazione dei professionisti sanitari, che con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006.

Dopo aver rammentato che la disposizione sull'equipollenza era stata inserita incongruamente in un decreto-legge di contenuto eterogeneo, per finalità esclusivamente corporative, ritiene che l'abrogazione delle norme in questione sia motivata dai gravi rischi per la salute dei cittadini derivanti da impreparazione professionale e incompetenza.

L'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005, prosegue il relatore, ha eliminato la specificità del percorso formativo, culturale e professionale degli operatori sanitari, equiparando impropriamente la fisioterapia alle attività sportive e rendendo inefficace la programmazione annualmente disposta dal Dicastero competente per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia.

Quanto in particolare al disegno di legge n. 1525, approvato dall'altro ramo del Parlamento, esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 1 in ordine alla disciplina mediante regolamento del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di espletamento del tirocinio per coloro i quali intendano passare dal corso di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia.

Ripercorre indi il discusso *iter* di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 250 del 2005, in occasione del quale è stato peraltro accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere l'impropria situazione determinatasi a seguito dell'equipollenza tra i diplomi di laurea.

Dopo aver ricordato le obiezioni sollevate dalle categorie del settore e dalle organizzazioni sindacali, sottolinea la necessità di assicurare a tutti i cittadini il corretto accesso alle prestazioni riabilitative.

Nel rilevare la totale sintonia tra i disegni di legge nn. 282 e 489, entrambi recanti esclusivamente l'abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005, ritiene opportuno convergere su tale formulazione e suggerisce perciò l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1525.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.